

## D.G. Territorio e sistemi verdi

**Comunicato regionale 9 maggio 2024 - n. 55**

**Indicazioni per la corretta applicazione delle sanzioni amministrative in materia paesaggistica a seguito della Sentenza della Corte costituzionale n. 19/2024 relativa all'art. 83 della l.r. 12/2005**

Con sentenza n. 19 del 2024 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 del 21 febbraio 2024) la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 83 della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), limitatamente alle parole «e, comunque, in misura non inferiore all'ottanta per cento del costo teorico di realizzazione delle opere e/o lavori abusivi desumibile dal relativo computo metrico estimativo e dai prezzi unitari risultanti dai listini della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia, in ogni caso, con la sanzione minima di cinquecento euro».

La Corte Costituzionale ha statuito, in particolare, che:

- «la disciplina sostanziale cui si riferisce la sanzione pecuniaria in esame deve necessariamente ascriversi alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., stante l'esistenza di un evidente interesse unitario alla tutela del paesaggio e a un eguale trattamento in tutto il territorio nazionale della tipologia di abusi paesaggistici suscettibili di accertamento di compatibilità»;
- «le ineludibili esigenze di uniformità di trattamento appena evidenziate impediscono al legislatore regionale di intervenire con norme difformi dalle previsioni statali di tutela paesaggistica in senso stretto (sentenza n. 201 del 2021), come quelle che disciplinano l'inosservanza del regime autorizzatorio»;
- «per l'ipotesi di assenza sia di danno ambientale sia di profitto [...] la norma statale [...] ben può essere interpretata nel senso che in tale ipotesi non sia irrogabile alcuna sanzione».

Per effetto della succitata sentenza della Consulta, in materia di sanzioni amministrative a tutela del paesaggio si applica unicamente quanto previsto dall'articolo 167 del d.lgs. 42/2004.

L'art. 136 della Costituzione dispone che, quando la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. Pertanto, le succitate disposizioni regionali inerenti alla quantificazione delle sanzioni minime hanno cessato la loro efficacia e non possono avere applicazione dal 22 febbraio 2024.

È opportuno ricordare, altresì, che, secondo il principio statuito dall'orientamento giurisprudenziale consolidato, l'efficacia retroattiva della sentenza dichiarativa dell'illegittimità costituzionale di una norma di legge non si estende ai rapporti esauriti, ossia a quei rapporti che, sorti precedentemente alla pronuncia della Corte Costituzionale, abbiano dato luogo a situazioni giuridiche ormai consolidate ed intangibili in virtù del passaggio in giudicato di decisioni giudiziali, della definitività di provvedimenti amministrativi non più impugnabili, del completo esaurimento degli effetti di atti negoziali, del decorso dei termini di prescrizione o decadenza, ovvero del compimento di altri atti o fatti rilevanti sul piano sostanziale o processuale.

Pertanto, i provvedimenti sanzionatori assunti dagli enti competenti in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 83 della l.r. 12/2005 divenuti definitivi e non più impugnabili, non sono pregiudicati dalla sentenza n. 19/2024. Diversamente, gli effetti della sentenza della Corte si dispiegano su provvedimenti non ancora definitivi (ad esempio in caso non siano ancora scaduti i termini per un ricorso giurisdizionale oppure sia ancora pendente una impugnazione dinanzi al TAR o a diverso giudice competente).

Si rende noto che, al fine di evitare qualsiasi dubbio interpretativo della legge regionale nel testo risultante a seguito della declaratoria di relativa parziale illegittimità, la Giunta regionale - con deliberazione n. XII/2118 dell'8 aprile 2024 «Proposta di progetto di legge - Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024» - ha attivato un'iniziativa legislativa volta ad abrogare l'articolo 83 della l.r. 12/2005.

Infine, per quanto sopra, è da ritenersi superato il precedente Comunicato regionale n. 24 del 21 febbraio 2019.

Il direttore generale  
Roberto Laffi